DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate della voce ex 38.08 C

(66/644/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 20 maggio 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 3.200 tonnellate al dazio dell'1,7 % per le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate, di cui alla voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate erano importate nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio, mentre il dazio convenzionale della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (1° trimestre)
Consumo	300	1.700	1.600	1.800	2.000	3.000	
Importazioni :							
— da paesi terzi	680	1.156	1.851	1.658	2.159	3.009	789
— dagli altri Stati membri	—	—	—	—	—	—	—

Considerando che il Regno dei Paesi Bassi non produce i tre tipi di colofonie di cui sopra e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire il suo fabbisogno;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nel Regno dei Paesi Bassi di colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate da paesi terzi rappresentano il 100 % delle importazioni totali di questi prodotti ; che, di conseguenza, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento del Regno dei Paesi Bassi dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto, dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che per quanto riguarda particolarmente lo Stato membro richiedente, gli inconvenienti cui occorre ovviare devono essere valutati non in base all'aumento dei dazi della propria tariffa doganale, bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che, per le colofonie idrogenate, la domanda del Regno dei Paesi Bassi mette in rilievo più specialmente talune esigenze dell'industria delle colle e in particolare dei nastri adesivi, mentre le colofonie polimerizzate e dimerizzate sono utilizzate nella fabbricazione di alcuni tipi di vernici e colori ; che, nella loro utilizzazione rispettiva, questi tre tipi di colofonie si trovano in severa concorrenza con altri materiali, soprattutto sintetici ; che, se per questi tre tipi di colofonie la produzione comunitaria è attualmente insufficiente, essa è in fase di sviluppo e ciò specialmente in Francia per quanto riguarda le colofonie polimerizzate ;

Considerando pertanto che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti notevoli e che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per queste materie

di base, tali inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che nel 1965 è stato osservato un aumento molto rilevante delle importazioni rispetto agli anni precedenti e che i dati relativi al 1° trimestre 1966 non fanno che confermare detto aumento ; che si può pertanto prevedere che il livello di 3.000 tonnellate verrà ampiamente raggiunto ; che, tenuto conto della costante espansione osservata dal 1963 nel consumo delle colofonie in parola nel Regno dei Paesi Bassi, la previsione dello Stato membro richiedente di consumare nel 1967 3.200 tonnellate appare fondata ; che, in tale situazione, non potendosi prevedere che nel 1967 sarà possibile rifornirsi in misura sufficiente nella Comunità, la determinazione di un volume contingentale di 3.200 tonnellate a favore del Regno dei Paesi Bassi appare adeguata ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento alla tariffa doganale comune nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione di un contingente tariffario per le colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate (voce ex 38.08 C) di 3.200 tonnellate al dazio del 2 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 2 % è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di colofonie idrogenate, polimerizzate e dimerizzate di cui alla voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 3.200 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS